



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 109 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 25 AGOSTO 2005.**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 45.000,00 IN FAVORE DEL
SIG. MINUTO PASQUALE, QUALE SOMMA TRANSATTA A DEFINIZIONE
VERTENZA PER DANNI DA INFILTRAZIONE DI ACQUA PIOVANA AD
IMMOBILE IN VIA S. BENEDETTO.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **30 agosto 2005** al **14 settembre 2005**.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
 - la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- e)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativi;
- f)- il Dr. Pasquale la Forgia, funzionario responsabile dell'U.A. Affari Legali, delegato dal Dr. Vincenzo De Michele, è assente per ferie nel periodo dal 08.08.2005 al 02.09.2005, per cui la competenza alla adozione del presente provvedimento è in capo al soggetto delegante (Dr. Vincenzo De Michele) durante il periodo di assenza del soggetto delegato (Dr. Pasquale la Forgia).

PREMESSA NARRATIVA

- con nota del 15 ottobre 2002 il Sig. Minuto Pasquale, nella qualità di titolare e legale rappresentante del Centro Ginnico "Ventunesimo Gym", sito in abitato di Molfetta alla Via S. Benedetto n. 5, lamentava la presenza di fenomeni di infiltrazioni e di allagamenti di acque piovane all'interno dell'indicato immobile di sua proprietà;
- detti fenomeni, a suo dire, erano cagionati da un avvallamento formatosi a causa della cattiva manutenzione del tratto stradale prospiciente lo stesso immobile, pertanto chiedeva l'urgente intervento dell'organismo preposto e il risarcimento dei danni subiti;

- in mancanza di riscontro, con successiva nota del 12 novembre 2002, il Sig. Minuto Pasquale - a mezzo dell'Avv. Valentina Palumbo - insisteva nella predetta richiesta, preavvertendo che, nel caso di perdurante silenzio degli Uffici comunali, avrebbe adito l'Autorità Giudiziaria a tutela degli interessi del proprio Assistito;
- con atto di citazione notificato in data 04 aprile 2003, giusta relazione tecnica dell'Ing. Mauro Camporeale del 07.03.2003, il Sig. Minuto Pasquale conveniva il Comune di Molfetta dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Molfetta per l'udienza del 26 giugno 2003, chiedendone la condanna al ripristino del manto stradale ed al risarcimento dei danni materiali all'immobile, dei danni per mancato guadagno e dei danni alle attrezzature ginniche, quantificati complessivamente in € 73.999,74, oltre ad interessi e danno da svalutazione;
- all'udienza del 01 luglio 2003, giusta deliberazione di G.C. del 08.05.2003 n. 190, si costituiva il Comune di Molfetta contestando ed impugnando l'avversa pretesa sia nell'an che nel quantum debeatur;
- nel maggio 2003 il Comune provvedeva al ripristino dell'interessato manto stradale;
- in attesa della prima udienza perveniva a questo Ente ulteriore nota del Sig. Minuto Pasquale, a firma del proprio procuratore, con la quale lo stesso attore lamentava che, malgrado i lavori di ripristino già effettuati dal Comune, si erano verificati nuovi fenomeni infiltrativi con conseguenti ed ulteriori danni all'immobile, per cui veniva preannunciata altra azione giudiziaria per danni;
- con relazione del 26 giugno 2003 il Geom. Luigi Cuocci dell'U.T.C. del Comune di Molfetta, su incarico dell'Ing. Vincenzo Balducci Capo Settore LL.PP. del Comune di Molfetta, accertava e valutava i danni all'immobile de quo; quantificando, a parere dell'Ufficio, in € 8.279,00 oltre IVA i danni materiali, accogliendo in parte le lamentele relative ai danni prodotti agli attrezzi e macchinari adoperati per l'attività ginnica e andati distrutti e non esprimendo alcuna valutazione in ordine al mancato guadagno perché: "...lo scrivente al momento del sopralluogo non dispone di alcun conto economico";
- Accertati la sussistenza dei danni, (giusta relazione tecnica del Geom. Cuocci) e il nesso di causalità, i procuratori delle parti pervenivano, pertanto, al concorde intendimento di evitare la prosecuzione della lite e proporre all'Amministrazione di conciliare l'insorta questione;

- Con missiva del 25.05.2005 pervenuta a questo Ente in data 31 maggio 2005 prot. n. 25175, l'Avv. Tripaldi, relazionando esplicitamente sulle ragioni di fatto e diritto correlati alla questione di cui è causa esprimeva parere favorevole alla transazione a fronte a tutte le richieste del Sig. Minuto;
- Stesso intendimento veniva espresso dal procuratore del Sig. Minuto con nota del 31 maggio 2005 prot. n. 25141;
- con missiva del 24 giugno prot. n. 642/RG l'Avv. Valentina Palumbo, per conto del sig. Minuto manifestava l'intendimento di non poter definire transattivamente la questione per l'importo complessivo di € 40.000,00, senza il pagamento a carico del Comune di Molfetta delle spese legali e tecniche sostenute dal proprio Cliente, quantificate in € 8.131,00 e comunque si dichiarava disponibile a transigere l'insorta questione per la complessiva somma di € 45.000,00;
- con ulteriore missiva del 28 luglio 2005 l'Avv. Tripaldi, procuratore di questo Ente, assumendo che: "...la differenza in aumento, rispetto alla quantificazione del 25.05.05 risulterebbe giustificata dal pagamento di spese legali e di perizia, calcolate a stralcio consentendo con estrema serenità di porre fine al contenzioso e per l'effetto circa l'aleatorietà degli ulteriori € 30.000,00 più eventuali interessi e danno da svalutazione monetaria richiesti", esprimeva parere favorevole alla definizione per l'importo complessivo di € 45.000,00;

Considerato che con deliberazione del C.C. n. 31 del 26 maggio 2005 è stato approvato il bilancio di previsione 2005;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli artt. 27, 28, 29 e 30 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti gli art. 31 e 32 del vigente Regolamento di Contabilità,

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di approvare la soluzione transattiva della vertenza che oppone il Sig. Minuto Pasquale e il Comune di Molfetta, meglio specificata in premessa.
- 2) Di liquidare la somma di € 45.000,00 (ivi incluse le spese legali e competenze tecniche determinate transattivamente ed a stralcio) in favore del Sig. Minuto Pasquale, nato a Molfetta il 07.07.1967, elettivamente domiciliato in Molfetta alla

Via Q. Sella n. 13 presso lo studio dell'Avv. Valentina Palumbo, giusto legale del Comune.

- 3) Di imputare la somma di € 45.000,00 al Cap. _____ del bilancio 2005.
- 4) Di demandare al Sindaco la sottoscrizione dell'atto di transazione stragiudiziale.
- 5) Di dare atto che, per le motivazioni di cui nelle premesse normative, responsabile del presente procedimento è il Dr. Vincenzo De Michele,.
- 6) Di autorizzare la Ragioneria a pagare la somma di cui al punto 2) ad avvenuta sottoscrizione dell'atto di transazione ut supra.
- 7) Di trasmettere la presente determinazione, comportando impegno di spesa, al Dirigente del Settore Economico Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 151 del T.U. EE.LL. n.267/2000.

**Visto: si autorizza
IL SINDACO**
